

# Danno non patrimoniale: gli ultimi chiarimenti della Cassazione (nn. 9320 e 12594 del 2015)

Paolo Russo, Avvocato | 23 giugno 2015

[My24](#)

- [Aumenta dimensione font](#)
- [Diminuisci dimensione font](#)
- [Stampa l'articolo](#)
- [Invia articolo per email](#)

Per evitare il rischio che il danno non patrimoniale non venga liquidato nella sua integralità e completezza, e che si cada così nell'errore di dar vita ad un vero e proprio "vuoto risarcitorio", la Suprema Corte torna, con due recentissime sentenze, a fornire precisazioni e chiarimenti circa la corretta interpretazione da attribuire ai principi stabiliti dalle note "sentenze di San Martino" del 2008 (le famose pronunce delle Sezioni Unite, numeri 26972-26976/2008).

Le pronunce in argomento, entrambe dalla terza sezione civile della Cassazione, sono, dalla più remota alla più recente, la numero 9320/2015 (depositata lo scorso 8 maggio) e la numero 12594/2015 (depositata il 18 giugno).

**La prima** di esse trae spunto dalla tragica vicenda occorsa al conducente di una autovettura, il quale aveva perso la vita in un sinistro stradale caratterizzato dallo scontro frontale tra due veicoli.

Adite le vie legali da parte dei familiari della vittima, i giudici di merito, pur accogliendo le domande di risarcimento del danno da essi avanzate, provvedevano tuttavia a liquidare in modo unitario ed indistinto agli attori sia il pregiudizio non patrimoniale da essi patito in conseguenza della morte della persona cara, sia il danno alla salute da invalidità permanente, consistito in una malattia psichica ed anch'esso causato dall'evento luttuoso. Da qui il ricorso in Cassazione, con l'ulteriore censura rappresentata dalla sottostima operata dalla corte di appello, a detta dei ricorrenti, del danno non patrimoniale da essi patito.

Ebbene, la domanda è stata accolta dagli ermellini, i quali hanno evidenziato il duplice errore posto in essere dai giudici di merito:

a) il non avere correttamente applicato l'art. 1223 c.c. (ai sensi del quale la liquidazione del danno deve avere riguardo alla "perdita" subita dal danneggiato, perdita che non va identificata con il diritto leso, bensì con la conseguenza della lesione).

Secondo la Suprema Corte, il danno risarcibile è rappresentato dalla perdita causata dalla

lesione di un interesse giuridicamente protetto; il danno, dunque, non può mai consistere nella mera lesione del diritto in sé e per sé considerata, ma deve provocare un concreto pregiudizio, altrimenti si sarebbe al cospetto di una iniuria sine damno, improduttiva di effetti giuridici.

Ciò premesso, se ne trae che la lesione di un solo interesse può provocare pregiudizi diversi, così come la lesione di interessi diversi può provocare un pregiudizio unitario. Dunque, quando il giudice è chiamato a liquidare il danno da fatto illecito, deve avere riguardo all'individuazione dell'interesse protetto che si assume violato, alla perdita subita dal danneggiato (patrimoniale e non), come pure alla quantificazione del valore perduto.

Due, nella fattispecie, le perdite concrete subite dai familiari dell'uomo ucciso nel sinistro stradale: la perdita della serenità derivante dalla rottura del vincolo familiare, e la perdita della salute (la malattia psichica conseguita all'evento luttuoso), ossia due beni oggettivamente diversi, il cui pregiudizio andava dunque liquidato separatamente, in applicazione del precetto di cui all'art. 1223 c.c., che impone una liquidazione parametrata alla "perdita subita";

b) l'aver fraintesa la nozione di "unitarietà del danno non patrimoniale", per come affermata dalle sentenze nn. 26972 e ss. del 2008.

Infatti, si legge in sentenza, se è vero che le richiamate sentenze di San Martino hanno affermato l'unitarietà del danno non patrimoniale, è altrettanto vero che la predetta nozione di unitarietà significa che lo stesso danno non può essere liquidato due volte solo perché chiamato con nomi diversi, ma non significa tuttavia che quando l'illecito produce perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell'una assorba tutte le altre.

Quali dunque le conseguenze di tali errori ad opera delle corti di merito? La cassazione della sentenza d'appello, con rinvio a quest'ultima perché si attenga al principio di diritto affermato dalla corte di cassazione: "il risarcimento del danno da fatto illecito presuppone che sia stato leso un interesse della vittima, che da tale lesione sia derivata una "perdita" concreta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e che tale perdita sia consistita nella diminuzione di valore d'un bene o d'un interesse. Pertanto quando la suddetta perdita incida su beni oggettivamente diversi, anche non patrimoniali, come il vincolo parentale e la validità psicofisica, il giudice è tenuto a liquidare separatamente i due pregiudizi, senza che a ciò osti il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il quale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, inconcepibili nel caso in cui il danno abbia inciso su beni oggettivamente differenti".

Più sintetica, ma non meno chiara e significativa, **la seconda sentenza**, la richiamata n. 12594/2015, inerente le vicende occorse ad una minore, vittima di un sinistro stradale mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, e rimasta gravemente ferita.

I parenti della giovane ricorrevano alla Suprema Corte per avere la corte di appello violato il "principio di integralità del risarcimento del danno, per aver ritenuto non

dovuto il danno alla vita di relazione ed esistenziale".

Secondo i ricorrenti, infatti, si impone, nell'ambito del danno non patrimoniale, la liquidazione del danno esistenziale, in forza del principio dell'integralità del risarcimento di cui agli artt. 1223, 2059 e 2054 c.c., ribadito dalle suddette sentenze di San Martino del 2008.

Ebbene, anche in tal caso la Corte ha ritenuto fondato il motivo lamentato dai familiari della ragazza, proponendo il principio della obbligatorietà della personalizzazione del danno non patrimoniale.

Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità dalle sentenze delle Sezioni Unite ad oggi, si legge in sentenza, è quello "secondo il quale il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (tra cui, il danno esistenziale), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.

Resta tuttavia fermo l'obbligo del giudice di "tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Ciò che rileva, conclude la Cassazione, è l'accertamento del se la sentenza impugnata abbia o meno proceduto alla personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali pur deve tenersi conto a tal fine:

personalizzazione non eseguita, nella fattispecie, quanto meno sotto tutti i profili del danno non patrimoniale.